

UNIVERSITA' DI PISA

**DIPARTIMENTO DI RICERCA TRASLAZIONALE
E NUOVE TECNOLOGIE IN MEDICINA E CHIRURGIA**



**Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione**

Presidente, Professor Stefano Marchetti

Tesi di Laurea Magistrale

**“Il core curriculum della disciplina podologica alla luce del nuovo
ordinamento universitario (Legge 2004, n° 270).”**

CANDIDATO:

Cecilia Parra

RELATORE:

Prof. a c. Daniele Palla

ANNO ACCADEMICO 2012/2013

**“Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”**

Dante Alighieri

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. REALTÀ FORMATIVA ITALIANA E EUROPEA**
 - **Realtà formativa in Italia**
 - **Realtà formativa in Europa**
- 3. RIFERIMENTI NORMATIVI**
 - **La riforma degli ordinamenti didattici alla luce del DM 270/2004 (509/'99 vs 270/'04).**
 - **Le novità introdotte dal Decreto attuativo del DM 270/04**
- 4. CORE COMPETENCE ED ABILITÀ DEL PODOLOGO.**
 - **Riferimenti normativi (Profilo Professionale – D.M. 666/1994, Legge 42/1999; Legge 251/2000; D.I. 02/04/01 – Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie delle Professioni Sanitarie; Legge 43/2006):**
 - **competence core e core abilità;**
 - **competenze core e competenze specialistiche (offerta formativa master di I livello per le funzioni specialistiche);**
- 5. IL CORE CURRICULUM DELLA DISCIPLINA PODOLOGICA**
- 6. IL NUOVO CORE CURRICULUM DELLA DISCIPLINA PODOLOGICA**
- 7. CONCLUSIONI**
- 8. BIBLIOGRAFIA**

1.INTRODUZIONE

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e il relativo decreto attuativo (di seguito dd) permette, a distanza di qualche anno, di riconsiderare, ed in parte ripensare, l'insegnamento frontale professionalizzante di MED/50 – podologia. Lo scopo di questa tesi di laurea magistrale è quello di affrontare, in maniera organica e condivisa, la definizione dei contenuti di questo insegnamento secondo quello che si ritiene essere l'iter più corretto. a partire dal profilo professionale e dalle leggi correlate, tenuto conto delle necessità dell'utenza (priorità di salute della cittadinanza, indicazioni dell'OMS, etc.), delle richieste del committente (servizio sanitario pubblico, piano sanitario nazionale e piani regionali e sanità privata), e in modo particolare della realtà non solo italiana, in un'ottica d'integrazione europea delle competenze professionali del podologo (dichiarazione di bologna e libera circolazione in Europa del personale sanitario laureato).

La figura professionale del podologo è presente in tredici dei paesi appartenenti all'UE, ed in altri paesi è in via di definizione l'iter legislativo per la definizione del profilo professionale e del relativo percorso formativo universitario, ed è caratterizzata da una varietà di percorsi formativi sia in termini di durata, che di contenuti curriculari.

La libera circolazione dei professionisti è uno dei fulcri dell'integrazione europea. Le direttive relative ai sistemi generali di riconoscimento dei titoli professionali segnano una svolta radicale nella politica di attuazione della libera circolazione delle persone e del diritto di stabilimento.

L'unione europea, per mezzo delle direttive 89/48/CEE, (approvata il 21 dicembre 1988 dal consiglio ed in vigore dal 4 gennaio 1991) e 92/51/CEE, (entrata in vigore il 18 giugno 1994) sancisce la libera circolazione dei podologi (e di altri professionisti appartenenti all'area sanitaria) all'interno degli stati membri dell'UE.

Alla luce dell'argomento trattato, si rende necessario ridefinire il percorso formativo di base, secondo quanto richiesto dalla realtà europea: un podologo (percorso di studi e profilo professionale) in linea con gli standard di cura dei paesi più evoluti (Regno Unito, Spagna, Portogallo... Stati Uniti d'America).

Questo rende necessario la formulazione di un nuovo core curriculum della disciplina podologica.

2.REALTÀ FORMATIVA ITALIANA E EUROPEA

LA REALTA' FORMATIVA IN ITALIA

Nell'anno accademico 2013-14 il corso di laurea in podologia sarà attivato in sette sedi universitarie: Milano, Genova, Bologna, Pisa, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata e Catanzaro. A queste si aggiunge la scuola provinciale superiore di sanità Claudiana, di Bolzano, che è convenzionata con Roma la sapienza.

Per l'ammissione al corso di laurea è necessario un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore o altro titolo equipollente conseguito all'estero. L'accesso al corso è a numero programmato ai sensi della legge n.264 del 2 agosto 1999 e prevede un esame di ammissione attraverso un test a risposta multipla.

Dal 2009 a oggi le sedi formative nelle quali è stato attivato il corso sono state sette e il numero di posti disponibili è oscillato tra i 109 e i 139.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le domande d'iscrizione (tenuto conto solo delle domande in cui podologia è la prima scelta delle tre possibili), rispetto ai posti a bando, per le sedi universitarie in cui è o era attivato il corso di laurea in podologia dall'anno accademico 2009-10 all'anno 2012-13

Tab 1: Rapporto Domande/Iscrizione su posti a bando (AA 2009-10):

SEDE	DOMANDE	POSTI
Bologna	29	15
Firenze	14	10
Genova	35	15
Milano	33	20
Pisa	39	15
Roma La Sapienza ²	29	14
Roma Tor vergata	75	20

Totali	254	109
Domande su 1 posto	2,3	
Corsi	7	
Sedi	7	
Media posti per sede	16	

Tab 2: Rapporto Domande/Iscrizione su posti a bando (AA 2010-11):

SEDI	DOMANDE	POSTI DISPONIBILI
Milano	30	25
Genova	37	15
Bologna	43	15
Firenze	8	10
Pisa	147	15
Roma la Sapienza 2	34	19
Roma Tor Vergata	74	20
TOTALE	373	119
Domande su 1 posto	3,1	
Corsi	7	
Sedi	7	
Media posti per sede	17	

Tab.3: Rapporto Domande/Iscrizione su posti a bando (AA 2011-12):

SEDI	DOMANDE	POSTI DISPONIBILI
Milano	37	25
Genova	22	15
Bologna	48	15
Firenze	14	10
Pisa	39	15
Roma la Sapienza 2	43	38
Roma Tor Vergata	74	20
TOTALE	277	138
Domande su 1 posto	2,0	
Corsi	7	
Sedi	8	
Media posti per sede	17	

Tab 4: Rapporto Domande/Iscrizione su posti a bando (AA 2012-13):

SEDI	DOMANDE	POSTI DISPONIBILI
Milano	59	25
Genova	30	15
Bologna	57	15
Pisa	42	15
Roma la sapienza 2	65	19
Roma Tor Vergata	80	20

TOTALE	333	109
Domande su 1 posto	3,1	
Corsi	6	
Sedi	6	
Media posti per sede	18	

LA REALTÀ FORMATIVA IN EUROPA

La figura professionale del podologo è presente in tredici dei paesi appartenenti all'UE, ed in altri paesi è in via di definizione l'iter legislativo per la definizione del profilo professionale e del relativo percorso formativo universitario, ed è caratterizzata da una varietà di percorsi formativi sia in termini di durata, che di contenuti curriculari.

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO

- 1. Germania:** Medizinischer Fuszpflege
- 2. Austria:** Medizinischer Fuszpflege
- 3. Belgio:** Graduat en Podologie-Podotherpie
- 4. Danimarca:** Fodterapeut - Fodplejer
- 5. Spagna :** Diplomado en Podología
- 6. Finlandia:** Bachelor of Podiatry
- 7. Francia:** Pedicure-Podologue
- 8. Irlanda:** Degree of Bachelor of Science in Podiatry
- 9. Italia** Laurea in Podologia
- 10. Norvegia:** Fotterapeut
- 11. Portogallo:** BacharelatoPodologista, Licenciado Doctor Podologista
- 12. Regno Unito:** Degree of Bachelor of Science in Podiatry
- 13. Svezia:** Medicinsk Fotvard

ACCESSO ALLA FORMAZIONE

In 11 dei 13 paesi dove è presente la figura professionale del podologo è richiesta una formazione precedente di almeno 12 anni per poter accedere al corso. Fanno eccezione l'Austria e la Germania dove il minimo richiesto è 10 anni.

Paese	AUS.	BEL	DAN.	FIN	GER.	IRL.	ITA.	NOR.	POR.	R. U.	SPA.	SVE.
anni	10	12	12	12	10	12	12	12	12	12	12	12

TITOLO DI STUDIO

In Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo e Svezia è richiesto un percorso formativo di scuola superiore. In Germania e Austria, invece, è sufficiente una formazione primaria. Nel Regno Unito, Spagna, Portogallo, Irlanda e Italia, l'insegnamento della podologia si configura come un corso universitario.

AUS.	BEL	DAN.	FIN	GER.	IRL.	ITA.	NOR.	POR.	R. U.	SPA.	SVE.
Fp	Sup	Sup	Sup	Fp	Univ	Univ	Sup	Univ	Univ	Univ	Sup

DURATA DELLA FORMAZIONE

La durata della formazione varia da un paese all'altro, e si articola, solitamente, in tre anni.

Paese	AUS.	BEL	DAN.	FIN	GER.	IRL.	ITA.	NOR.	POR.	R. U.	SPA.	SVE.
Anni	2	3	1,5	3,5	2	3	3+2	1	4	3	4	1

3.RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO MINISTERIALE 270/2004 – ”Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

<p>DECRETO 3 NOVEMBRE 1999, N. 509</p> <p>Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.</p> <p>Publicato nella <u>G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000</u></p> <p>Art. 1 Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <p>a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e</p>	<p>DECRETO 22 OTTOBRE 2004, N.270</p> <p>”Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”</p> <p>Publicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004</p> <p>Art. 1. Definizioni</p> <p>1. Ai sensi del presente regolamento si intende:</p> <p>a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;</p>
--	--

<p>tecnologica;</p> <p>b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;</p> <p>c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di <i>laurea specialistica</i> e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;</p> <p>f) per titoli di studio, la laurea, la <i>laurea specialistica</i> e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio,</p>	<p>b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;</p> <p>c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;</p> <p>e) per corsi di studio, i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;</p> <p>f) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio,</p>
---	---

<p>come individuati nell'articolo 3;</p> <p>g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;</p> <p>h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale <u>23 giugno 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997</u>, e successive modifiche;</p> <p>i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p>l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti</p>	<p>come individuati nell'articolo 3;</p> <p>g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;</p> <p>h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;</p> <p>i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;</p> <p>l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno Studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti</p>
--	--

<p>didattici dei corsi di studio;</p> <p>m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;</p> <p>n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;</p> <p>o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p>p) per curriculum, l'insieme delle</p>	<p>didattici dei corsi di studio;</p> <p>m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;</p> <p>n) per ordinamento didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato nell'articolo 11;</p> <p>o) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli Studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al Tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;</p> <p>p) per curriculum, l'insieme delle</p>
--	--

<p>attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.</p>	<p>attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.</p>
<p>Art. 2 Finalità</p>	<p>Art. 2. Finalità</p>
<p>1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.</p>
<p>2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.</p>	<p>2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.</p>

Art. 3

Titoli e corsi di studio

1. Le università rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

a) laurea (L)

b) laurea specialistica (LS).

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio:

1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a)Laurea (L);

b)**Laurea Magistrale (L.M.)**.

2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

3. La Laurea, la Laurea **Magistrale**, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di Laurea, di Laurea **Magistrale**, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

4. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo Studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, **anche nel caso in cui sia orientato all'**acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

5. Il corso di laurea *specialistica* ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del Laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

6. Il Corso di Laurea **Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo Studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.**

7. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo Studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in

<p><u>8.</u> Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea <i>specialistica</i>, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> <p><u>9.</u> Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.</p>	<p>applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.</p> <p>8. I corsi di dottorato di ricerca (vedi nota) e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.</p> <p>9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le</p>
--	--

<p>Art. 4</p> <p>Classi di corsi di studio</p> <p>1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.</p>	<p>università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.</p> <p>10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.</p> <p>Art.4</p> <p>Classi di corsi di studio</p> <p>1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.</p>
--	---

<p>2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. <u>Trascorso un triennio dall'emanazione dei predetti decreti</u>, modifiche o istituzioni di singole classi possono essere <u>proposte dalle università e, sentito il CUN, determinate con decreto del Ministro</u> unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.</p> <p>3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.</p>	<p>2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.</p> <p>3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredate dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.</p> <p>4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.</p>
--	---

Art. 5

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale frazione non può comunque essere

Art. 5.

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di **impegno complessivo** per Studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di **impegno complessivo** di apprendimento svolto in un anno da uno Studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. **I regolamenti didattici di ateneo** determinano, altresì, **per ciascun Corso** di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

inferiore a metà, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno Studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro Corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo Studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei

<p>contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.</p> <p>7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Requisiti di ammissione ai corsi di studio</p> <p>1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto</p>	<p>contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello Studente in tempi determinati, diversificato per Studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.</p> <p>7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché' altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;">Requisiti di ammissione ai corsi di studio</p> <p>1.Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto</p>
--	---

idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro

idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli Studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea **Magistrale** occorre essere in possesso della Laurea o del **diploma**

titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea *specialistica* per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, *occorre, altresì*, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei.

3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea *specialistica* con il possesso del

universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di Laurea **Magistrale** per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, **l'università stabilisce per ogni Corso di Laurea Magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque**, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, **con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché' in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.**

3. In deroga al comma 2, **e all'articolo 7, comma 2**, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea

<p>diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, <u>fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.</u></p> <p>4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, <u>purché nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 3.</u></p>	<p>Magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle Professioni legali.</p> <p>4. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un Corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.</p>
--	---

<p>5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea <i>specialistica</i> ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.</p> <p>6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Conseguimento dei titoli di studio</p> <p>1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, <i>oltre l'italiano</i>, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni</p>	<p>5. Per essere ammessi ad un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.</p> <p>6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p style="text-align: center;">Conseguimento dei titoli di studio</p> <p>1. Per conseguire la Laurea lo Studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con</p>
---	--

<p>lingua.</p> <p>2. Per conseguire la laurea <i>specialistica</i> lo studente deve aver acquisito 300 crediti, <u>ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.</u></p> <p>3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. <u>Tale numero deve essere compreso tra 300 e 360 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione.</u> Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.</p> <p>4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o laurea <i>specialistica</i>.</p>	<p>riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.</p> <p>2. Per conseguire la Laurea Magistrale lo Studente deve aver acquisito 120 crediti.</p> <p>3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo Studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.</p> <p>4. Per conseguire il master universitario lo Studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale.</p>
---	--

Art. 8

Durata normale dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è definita una durata normale in anni, proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. La procedura per l'istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

1. Per ogni Corso di studio è definita **di norma** una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

2. **Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3**, la durata normale dei corsi di Laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di Laurea **Magistrale** è di ulteriori due anni dopo la Laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. Un'università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l'eccezione dei corsi di cui all'articolo

2. Con **apposite** deliberazioni le università attivano i corsi di studio **nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università**. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli Studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli Studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un'altra università.

4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, l'ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Art. 10

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di studio, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole in sei tipologie:

a) attività formative in uno o più

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di Laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole **nelle seguenti** tipologie:

a) attività formative in uno o più

<p>ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;</p> <p>b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;</p> <p>c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi <u>di</u> quelli caratterizzanti, <u>con particolare</u> riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;</p> <p>d) attività formative autonomamente scelte dallo studente;</p> <p>e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza <u>della lingua straniera</u>;</p> <p>f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali,</p>	<p>ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;</p> <p>b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.</p>
---	---

mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:

a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;

b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;

2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe **di corsi di Laurea**, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando **il vincolo percentuale**, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, **non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.**

c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di Laurea Magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

a) attività formative autonomamente scelte dallo Studente **purché coerenti con il progetto formativo;**

b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi **a quelli di base e** caratterizzanti, **anche con** riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla Laurea, alla verifica della conoscenza **di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;**

d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio

<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p style="text-align: center;">Regolamenti didattici di ateneo</p> <p>1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal <u>Ministro</u> ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.</p>	<p>può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;</p> <p>e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11.</p> <p style="text-align: center;">Regolamenti didattici di ateneo</p> <p>1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni Corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.</p>
---	---

<p>2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale <u>e sono resi noti anche con le modalità di cui all'articolo 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127.</u></p> <p>L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.</p> <p>3. Ogni ordinamento didattico determina:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;</p> <p>b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), <u>c)</u> dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p>	<p>2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.</p> <p>3. Ogni ordinamento didattico determina:</p> <p>a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;</p> <p>b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;</p> <p>c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;</p>
--	--

<p>d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.</p> <p>4. Le determinazioni di cui al comma 3, <u>lettere a) e b)</u>, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative <u>a livello locale</u> del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.</p> <p>5. Per il conseguimento della laurea <u>specialistica</u> deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.</p> <p>6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.</p> <p>7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi</p>	<p>d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.</p> <p>4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle Professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.</p> <p>5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo Studente sotto la guida di un relatore.</p> <p>6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.</p> <p>7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi</p>
---	---

<p>di studio, con particolare riferimento:</p> <p><u>a)</u> agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;</p> <p><u>b)</u> alle procedure di attribuzione dei</p>	<p>di studio, con particolare riferimento:</p> <p>a) ai criteri di accesso ai corsi di Laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli Studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di Laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 (Laurea), secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;</p> <p>b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi</p>
---	--

<p>compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;</p> <p><u>c)</u> alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;</p> <p><u>d)</u> alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;</p> <p><u>e)</u> alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea <u>e ai corsi di laurea specialistica</u>;</p>	<p>con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;</p> <p>c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di Tutorato;</p> <p>d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;</p> <p>e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello Studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;</p>
--	--

<p><i>f)</i> all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;</p> <p><i>g)</i> all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;</p> <p><i>h)</i> all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;</p> <p><i>i)</i> alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;</p>	<p>f) alla valutazione della preparazione iniziale degli Studenti che accedono ai corsi di Laurea e ai criteri di accesso ai corsi di Laurea Magistrale;</p> <p><i>g)</i> all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli Studenti che accedono ai corsi di Laurea, nonché' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;</p> <p><i>h)</i> all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché' in ogni Corso di studio, di un servizio di Tutorato per gli Studenti;</p> <p><i>i)</i> all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per Studenti non impegnati a tempo pieno;</p>
---	--

<p><u>l</u>) alla valutazione della qualità delle attività svolte;</p> <p><u>m</u>) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;</p> <p><u>n</u>) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma <u>9</u>.</p> <p>8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.</p> <p>9. Le università, con appositi</p>	<p>l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;</p> <p>m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;</p> <p>n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;</p> <p>o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.</p> <p>8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo Studente per conseguire il titolo.</p> <p>9. Le università, con appositi</p>
--	---

regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il

regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli Studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli Studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli Studenti di tutte le università.

Art.12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un Corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli Studenti, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di studio. Il

<p>regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.</p> <p>2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:</p> <p>a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;</p> <p>b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;</p> <p>c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;</p> <p>d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;</p>	<p>regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.</p> <p>2. Il regolamento didattico di un Corso di studio determina in particolare:</p> <p>a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;</p> <p>b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;</p> <p>c) i curricula offerti agli Studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;</p> <p>d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli Studenti;</p>
---	---

<p>e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.</p> <p>3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.</p> <p>4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.</p>	<p>e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.</p> <p>3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza Studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.</p> <p>4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.</p>
---	---

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO ATTUATIVO DEL DM 270/04.

Le novità introdotte dal decreto attuativo del Decreto Ministeriale n° 270 del 2004 sono numerose e comprendono vari aspetti dell'insegnamento professionalizzante del Corso di Laurea in Podologia:

- In primis, all'articolo 1, comma 5 (e in attuazione del comma 4), si definiscono i *termini temporali entro cui le università devono modificare i vigenti regolamenti didattici di ateneo*, procedendo all'istituzione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e individuandone le classi di appartenenza, a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010;
- Nell'articolo 4, al comma 3, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente (ADO), ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la *libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo*, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti;
- Sempre all'articolo 4, al comma 5, si discute circa un argomento di notevole importanza per i professionisti sanitari in possesso di Laurea Magistrale: *l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe* (ovvero con il più alto livello formativo attualmente possibile per un professionista sanitario della Riabilitazione);
- Articolo 4, comma 6: nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea delle professioni sanitarie le università specificano gli obiettivi formativi con

riferimento alle professioni regolamentate dal Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (e successive modificazioni), nonché in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e *individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;*

- Al comma 8 dello stesso articolo, si attua una misura legislativa col fine di incrementare la trasferibilità degli studenti tra le varie università italiane, infatti si dichiara che, *esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe* (ad esempio dal Corso di Laurea in Podologia dell'università di Pisa a quello dell'università di Milano, o a quello di Fisioterapia dell'università di Siena) *la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento* (con lo scopo di ridurre la durata del percorso accademico);
- L'articolo 5, comma 2, dichiara che le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative e *prevedendo per ciascun corso di studio un numero massimo di esami* (intesi come corsi integrati) e delle altre verifiche di profitto *non superiore a venti* (nel precedente decreto erano diciotto);
- Al comma 3 dello stesso articolo: *gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento*

didattico e non può comunque essere superiore a sessanta, fatti salvi i casi di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale di percorsi formativi precedenti, ai sensi della legge n. 42. del 1999;

- All'articolo 8, nel comma 3, si stabilisce che le università provvedono a rilasciare, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, *un certificato* che riporta, anche *in lingua inglese* e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo;
- Nell'articolo 10, al comma 1 si istituisce, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, *l'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie*, con il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione di requisiti di idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l'accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali, nonché criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Infine, per quanto riguarda gli obiettivi formativi qualificanti della Classe delle lauree in PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE, e in particolare del Corso di Laurea in Podologia, particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con almeno 60 CFU ,con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale (Laurea Magistrale) e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti (ved. Tabella paragone CFU dlg 2 Aprile 2001 vs DM270/2004).

I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.

In particolare, per quanto riguarda la figura del Podologo:

“(…) Nell'ambito della professione sanitaria del podologo, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14

settembre 1994, n. 666 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. I laureati in podologia, su prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assistono, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale”.

Ulteriori novità introdotte da questo decreto attuativo sono , in breve:

- Nell'ambito disciplinare di ciascun profilo professionale almeno 15 CFU vengono assegnati al SSD di riferimento, ad esempio per la Podologia assumerà 15 CFU, tra le attività formative caratterizzanti, l'insegnamento di Scienze della Podologia, per il CdL in Fisioterapia le Scienze della Fisioterapia ecc.;
- Come già visto precedentemente, 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale;
- Negli ordinamenti didattici devono essere previste le attività formative con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente (ADO); 9 per la prova finale e per la lingua inglese: 6 per le altre attività quali l'informatica, ecc. e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo (MED/50 per la Podologia); infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

Tabella: Decreti attuativi a confronto, Dlg 2 Aprile 2001 vs DM 270/2004, le novità relative ai CFU

D.M. 2/4/2001			D. Att. 270/2004		
Attività formativa	Ambiti disciplinari	CFU	Attività formativa	Ambiti Disciplinari	CFU
Di Base	Scienze propedeutiche	18	Di Base	Scienze propedeutiche	22
	Scienze biologiche e psicologiche			Scienze biomediche	
				<i>Primo Soccorso</i>	
Caratterizzanti	Scienze della podologia	53	Caratterizzanti *Corsi differenziati, art.10 comma 3 del DM 270/2004 (almeno 15 CFU assegnati al SSD di riferimento di ogni specifico profilo)	*Scienze dell'Educazione professionale sanitaria	104
	Scienze fisioterapiche				
	Scienze della logopedia			*Scienze della fisioterapia	
	Scienze ortottiche e dell'assistenza oftalmologica			*Scienze della logopedia	
	Scienze della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva			* Scienze dell'ortottica e dell'assistenza oftalmologica	
	Scienze della riabilitazione psichiatrica			*Scienze della podologia	
	Scienze della terapia occupazionale			*Scienze della riabilitazione psichiatrica	
	Scienze			*Scienze della	

	dell'educazione professionale			terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	
	Scienze medico-chirurgiche			*Scienze della terapia occupazionale	
	Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari			Scienze umane e psicopedagogiche	
	Primo Soccorso			Scienze medico-chirurgiche	
Affini o Integrative	Scienze interdisciplinari cliniche	18		Scienze della prevenzione dei servizi sanitari	
	Scienze umane e psicopedagogiche			Scienze interdisciplinari e cliniche	
	Scienze del management sanitario			Management sanitario	
	Scienze interdisciplinari			Scienze interdisciplinari	
	<u>A scelta dello studente</u>	9		<u>A scelta dello studente</u>	6
				<u>Tirocinio differenziato per specifico profilo</u>	60
				<u>Laboratori professionali dello specifico SSD</u>	3
	<u>Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera</u>	11			9
	<u>Altre (art. 10, comma 1, lettera f): Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità</u>	9			6

	<i>informatiche e relazionali, tirocini, etc.</i>				
TOTALE		118 (senza i CFU del tirocinio)			150 (+60 CFU del tirocinio)

4.CORE COMPETENCE E CORE ABILITA' DEL PODOLOGO

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA PROFESSIONALE.

Il Profilo professionale del Podologo, D.M. 666/1994, e gli atti normativi collegati, principalmente la Legge 42/1999, la Legge 251/2000, il D.I. 02/04/01 – Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie delle Professioni Sanitarie, la Legge 43/2006, definiscono la complessità e la varietà delle competenze professionali del Podologo (Core Competence), che sono alla base dei contenuti dell'insegnamento professionalizzante (teorico e pratico) di Podologia e che ne circostanziano gli obiettivi formativi (l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali l'insegnamento è finalizzato).

Il Profilo Professionale indica, al primo capoverso, l'autonomia dell'intervento sanitario del Podologo, che “. tratta direttamente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici e idromassoterapici (..) il piede doloroso”. Inoltre, “i laureati in podologia, su prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede”.

La Legge 42/99 introduce la nuova denominazione di Professione Sanitaria eliminando il concetto di ausiliarietà risalente al Regio Decreto 1265/1934. Inoltre individua il “campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (..)” che “è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici”. I contenuti dell'insegnamento frontale di MED/50 – Podologia, risultano perciò, fondamentali: le competenze professionali del Podologo dipendono, anche e soprattutto, da quello che l'ordinamento didattico del Corso di Laurea ritiene

indispensabile per formare un Podologo che sappia corrispondere alle richieste sanitarie della società moderna.

La Legge 251/2000 ribadisce gli ambiti d'intervento del Podologo e di tutti i laureati delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione che “.. svolgono, con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale...”.

Il D.I. 02/04/01 – Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie delle Professioni Sanitarie, decreto attuativo del DM 509/99, indica che “... i Laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica”. Inoltre è specificato come “il raggiungimento delle competenze professionali si attui attraverso una formazione teorica (l'insegnamento frontale di MED/50 – Podologia) e pratica (il Tirocinio Clinico professionalizzante – MED/50) che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di Tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di Tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un Docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun Profilo Professionale (secondo i DD del DM 270/2004, art.4, comma 5, la Laurea Magistrale) e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti”. Sembra indiscutibile come l'insegnamento di MED/50 – Podologia non possa che essere affidato a Podologi in quanto finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche della professione e non a competenze “trasversali” o “generalì” non meglio specificate. L'attribuzione di questi insegnamenti a Docenti

non-Podologi non soddisfa il requisito di Legge e deve, perciò, ritenersi incongruente.

Legge 43/2006 da complemento al dettato normativo della Legge 42/99 che individuava, come “campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie (...)” quanto “determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici”. La Legge 43/06 contempla, per la prima volta, la possibilità di specializzazione per i professionisti sanitari, e quindi anche per i Podologi, fino ad ora riconosciuta solo alle professioni mediche. Viene prevista, infatti, la stratificazione del personale sanitario in base al titolo di studi, anche post- laurea, posseduto. In questa nuova accezione si prevedono i “professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche” attivato dalle Università. Questa nuova disposizione consente di individuare competenze podologiche “di base”, per chi sia in possesso della Laurea in Podologia o di titolo equipollente, e competenze podologiche “specialistiche”, per chi sia in possesso anche dei suddetti master di primo livello per le funzioni specialistiche. Diventa così necessario ripensare il percorso formativo professionalizzante teorico e pratico individuando, in base ai problemi prioritari di salute, quali competenze siano necessarie nel primo livello e quali si possano considerare da secondo livello (per esempio, la competenza Piede Diabetico è sicuramente necessaria al primo livello, e potrà essere approfondita in un master successivo, la competenza Piede dello Sportivo è, probabilmente, da riferire, direttamente, ad un livello post-laurea).

Il DM 270/2004 e i relativi DD sostanzialmente confermano quanto espresso dai precedenti atti normativi concretizzando, come già rilevato in precedenza, un sostanziale incremento dei cfu attribuiti all’insegnamento, teorico e pratico, della disciplina professionalizzante. Si sottolinea come “.. il Corso di Laurea abbia l'obiettivo di assicurare allo Studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche

conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del Laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione Europea”.

CORE COMPETENCE

1. PROMOZIONE DELLA SALUTE

- 1.1. Individuare gli ambiti di intervento circa la promozione della salute di competenza del podologo tenendo conto dei problemi prioritari di salute;
- 1.2. Pianificare e realizzare interventi formativi ed educativi rivolti al singolo e alla collettività per la promozione della salute;
- 1.3. Collaborare alla rilevazione dei rischi psico-fisici e sociali connessi alle condizioni di vita;
- 1.4. Educare le persone a stili di vita sani e a modificare stili di vita a rischio;
- 1.5. Collaborare con altri professionisti a realizzare interventi informativi ed educativi rivolti al singolo e a gruppi sul controllo di fattori di rischio delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia.

2. FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA E/O AD ORIGINE DAL PIEDE E DALLA CAVIGLIA IN ETA' EVOLUTIVA, ADULTA E GERIATRICA

- 2.1. Identificare le necessità di prevenzione delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica:
 - 2.1.1. Prevenzione primaria:
 - Individuare i rischi di insorgenza di menomazioni a carico di individui e comunità correlati a fattori personali e/o ambientali;
 - Pianificare ed attuare attività di screening;

- Pianificare e realizzare interventi informativi rivolti al singolo e alla comunità sul controllo dei fattori di rischio di insorgenza di patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia;
- Pianificare e realizzare interventi terapeutico-educativi;
- Verificare la capacità dei singoli e della comunità di aderire al programma terapeutico-educativo e valutare a distanza l'impatto dell'intervento attuato.

2.1.2. Prevenzione secondaria:

- Individuare i fattori responsabili di:
 - a. patologie secondarie;
 - b. limitazioni di attività
 - c. limitazioni di partecipazione alla vita sociale
- Pianificare e realizzare interventi preventivi circa i fattori responsabili dell'evoluzione della patologia;
- Verificare l'efficacia dell'intervento preventivo ed educativo realizzato e valutare l'impatto dell'intervento attuato.

2.1.3. Prevenzione terziaria:

- Individuare i fattori responsabili di:
 - a. patologie secondarie;
 - b. limitazioni di attività;
 - c. limitazioni di partecipazione alla vita sociale
- Pianificare e realizzare interventi preventivi circa i fattori responsabili del danno terziario (menomazione, disabilità, limitazione di partecipazione)

2.2. Pianificare gli interventi di prevenzione delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica; Realizzare gli interventi pianificati (e garantire l'applicazione delle prescrizioni terapeutiche);

2.3. Realizzare interventi di educazione terapeutica:

- Identificare la necessità e gli obiettivi dell'intervento di educazione terapeutica;
- Progettare un intervento educativo;
- Realizzare interventi per educare il malato;
- Adottare sistemi di assistenza orientati all'autogestione e all'autocura;
- Informare e sostenere psicologicamente la persona assistita nella terapia e nella riabilitazione che dovrà seguire;
- Stabilire una relazione di aiuto atta a sostenere la persona assistita nel definire aspettative realistiche e nell'integrare l'esperienza di malattia all'interno della propria vita;
- Fornire alle persone assistite e ai loro familiari ed altre persone-risorse informazioni valide e mirate in risposta alle loro domande e ai loro bisogni in relazione alle opportunità offerte dai servizi territoriali utilizzabili a supporto delle loro necessità;
- Stabilire con la persona assistita e la famiglia un progetto educativo per istruirle ad apprendere metodi di autocontrollo, consapevolezza dei cambiamenti da adottare, abilità di autocura;
- Collaborare per garantire una continuità delle cure dalla dimissione al domicilio;
- Favorire l'incontro della persona assistita con associazioni e volontari che offrono attività di supporto;
- Identificare con la persona assistita e la sua famiglia le abitudini di vita che possono costituire fattore di rischio per la salute;
- Valutare il tipo di informazioni in possesso della persona assistita e della sua famiglia e il grado di comprensione;
- Definire obiettivi di tipo educativo da perseguire con l'assistito relativamente alla sua conoscenza del problema di salute, all'identificazione di segni e sintomi di complicanze, all'acquisizione di corrette abitudini di

vita e di abilità di autocura, rispettando le differenze comportamentali legate alla cultura di appartenenza;

- Verificare in itinere la capacità dell'assistito di aderire a domicilio al programma educativo concordato.

3. FUNZIONE DI CURA DELLE PATOLOGIE DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA E/O AD ORIGINE DAL PIEDE E DALLA CAVIGLIA IN ETA' EVOLUTIVA, ADULTA E GERIATRICA.

3.1. Identificare le necessità di cura delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica;

3.2. Pianificare gli interventi di cura delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica;

3.3. Realizzare gli interventi pianificati (e garantire l'applicazione delle prescrizioni terapeutiche).

4. FUNZIONE DI RIABILITAZIONE NELLE PATOLOGIE DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA E/O AD ORIGINE DAL PIEDE E DALLA CAVIGLIA IN ETA' EVOLUTIVA, ADULTA E GERIATRICA.

4.1. Identificare le necessità di riabilitazione nelle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica:

- Accogliere la persona e i suoi familiari nei diversi contesti;
- Comunicare con la persona e la famiglia utilizzando modalità verbali e non verbali adatte e facilitanti;
- Raccogliere dati anamnestici di interesse podologico-riabilitativo e dati di natura psico-sociale, desunti da documentazione esistente, direttamente dal paziente o dalla famiglia;
- Raccogliere dati relativi alle attese, desideri, collaborazioni, motivazione, risorse personali ed economiche dell'assistito e della sua famiglia;

- Esaminare in modo autonomo la persona utilizzando idonei modi d'esame e strumenti di valutazione quantitativa e qualitativa;
- Valutare attraverso il ragionamento clinico i dati raccolti;
- Identificare i problemi/bisogni della persona in ordine di priorità, correlati alla patologia, alle fasi del trattamento e alla prognosi;
- Determinare gli obiettivi e i risultati della persona, le priorità e i tempi del trattamento in base alle risorse disponibili;
- Redigere la cartella podologica con i dati relativi.

4.2. Pianificare gli interventi di riabilitazione nelle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica caviglia:

- Definire e stabilire con l'assistito e la sua famiglia il progetto podologico-riabilitativo;
- Definire il programma podologico-riabilitativo in riferimento agli obiettivi a breve, medio e lungo termine.

4.3. Realizzare gli interventi pianificati e garantire l'applicazione:

- Predisporre il setting podologico-riabilitativo;
- Effettuare l'intervento podologico-riabilitativo interagendo con la risposta del paziente (compreso l'addestramento all'uso di ortesi);
- Monitorare ed apportare eventuali aggiornamenti all'intervento in relazione al variare delle condizioni e delle risposte della persona e della sua famiglia.

4.4. Valutare l'outcome:

- Realizzare la valutazione degli outcome, individuali e/o collettivi dei pazienti.

4.5. Prevenire ed affrontare le situazioni critiche:

- Identificare i segni di un aggravamento delle condizioni, del rischio di danno secondario e di recidiva della patologia della persona.

5. FUNZIONE DI VALUTAZIONE FUNZIONALE DI PIEDE, CAVIGLIA E DISTRETTI CORRELATI IN ETÀ EVOLUTIVA, ADULTA E GERIATRICA.

5.1. Identificare le necessità, pianificare e realizzare gli interventi di valutazione funzionale inerenti alle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva, adulta e geriatrica:

- Diagnosi di funzione;
- Valutazione funzione neurologica;
- Valutazione funzione vascolare;
- Valutazione funzione articolare;
- Valutazione funzione muscolare;
- Valutazione funzione posturale;
- Valutazione di altre funzioni e/o apparati di interesse podologico.

6. GESTIRE IL PROPRIO LAVORO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO IN CUI SI OPERA.

6.1. Gestire il proprio lavoro nell'ambito del servizio in cui si opera;

6.2. Pianificare il proprio lavoro tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del servizio coordinandosi con l'organizzazione generale dell'istituzione;

6.3. Trasferire ai collaboratori, sulla base della valutazione delle necessità dei malati, le attività conformi al loro profilo;

6.4. Definire le priorità degli interventi sulla base delle esigenze organizzative e dell'utilizzo ottimale delle risorse disponibili nel servizio;

6.5. Richiedere la collaborazione di altri operatori dopo aver valutato insufficienti le proprie capacità e possibilità operative alla complessità dell'intervento richiesto;

6.6. Utilizzare strumenti di integrazione (linee guida, procedure, protocolli, piani di riabilitazione standard) progettati con l'équipe o da altri servizi per uniformare le modalità operative;

6.7. Utilizzare i sistemi informativi dei servizi;

6.8. Collaborare con i componenti dell'équipe nella realizzazione delle attività;

6.9. Segnalare problemi di funzionalità del servizio;

6.10. Collaborare alla soluzione dei problemi organizzativi;

6.11. Proporre modalità per facilitare l'accesso dell'utenza ai servizi;

6.12. Valutare i risultati dell'attività espletata.

7. COLLABORARE A FORMARE E AUTOFORMARSI.

7.1. Autovalutare il proprio livello di competenza professionale e segnalare i propri bisogni di formazione;

7.2. Realizzare attività di autoformazione;

7.3. Utilizzare informazioni, banche dati e articoli scientifici per aggiornare le proprie competenze;

7.4. Definire il percorso formativo professionalizzante e le attività di tutorato clinico degli studenti del Corso di Laurea in Podologia con assunzione diretta di responsabilità.

8. COLLABORARE A PROGETTI DI RICERCA SELEZIONATI SULLA BASE DEI PROBLEMI PRIORITARI DI SALUTE E DEI PROBLEMI PRIORITARI DI QUALITÀ DEI SERVIZI.

8.1. Raccogliere i dati relativi al proprio lavoro in modo tale che possano servire anche alla ricerca;

8.2. Applicare i risultati delle ricerche per ottenere un miglioramento della qualità dell'intervento terapeutico podologico

CORE ABILITÀ

1. ABILITÀ PODOLOGICHE IN AMBITO DIAGNOSTICO.

Abilità podologiche in ambito di diagnosi non strumentale

a) raccolta anamnestica;

b) esame obiettivo:

○ esame biomeccanico;

- valutazione della mobilità articolare;
- valutazione della forza muscolare;
- individuazione dei punti di ipercarico;
- individuazione delle deformità articolari strutturate o non;
- Rilevamento delle alterazioni cutanee e degli annessi cutanei;
- Rilevamento dei polsi arteriosi;
- Rilevamento dei riflessi tendinei

Abilità podologiche in ambito di diagnosi strumentale non invasiva (conoscenza e utilizzo di strumentazione utile per la prevenzione, la diagnosi e la terapia)

- a) podoscopio;
- b) stabilometria (test posturografico);
- c) baropodometria;
- d) doppler;
- e) fonendoscopio e misuratore della pressione arteriosa;
- f) biotensiometro;
- g) monofilamento di Semmes-Weinstein;
- h) diapason;
- i) martelletto per riflessi;
- j) stick glicemica;
- k) altri strumenti non invasivi di interesse podologico.

2. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO ORTESICO

- a) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi plantari;
- b) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi digitali;
- c) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi ungueali;
- d) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi podaliche transitori;

- e) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di altre ortesi del piede e della caviglia;
- f) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di tutori di posizione.

3. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO RIABILITATIVO.

- a) Riabilitazione di piede, caviglia e dei distretti correlati;
- b) Mobilizzazione passiva, attiva (libera, controllata, contro resistenza) del piede;
- c) Mobilizzazione passiva, attiva (libera, controllata, contro resistenza) della caviglia;
- d) Esecuzione di esercizi propriocettivi di piede e caviglia;
- e) Rieducazione dei disturbi posturali ad origine podalica o con interessamento podalico;
- f) Educazione al paziente, alla famiglia sull'intervento riabilitativo;
- g) Attuare l'intervento riabilitativo anche mediante l'uso di ortesi ed ausili;
- h) Valutare le risposte all'intervento riabilitativo del piede e della caviglia;
- i) Pianificare interventi di prevenzione del danno secondario;
- j) Elaborare interventi per la prevenzione della progressione della disabilità;
- k) Compiere attività terapeutica per le disabilità in età evolutiva e geriatrica utilizzando tecniche specifiche per fascia di età e per stadi di sviluppo della patologia;
- l) Conoscenza delle tecniche per la valutazione delle funzioni motorie e posturali;
- m) Educazione alla prevenzione dei fattori di rischio che compromettono le attività motorie e posturali;
- n) Promuovere interventi riabilitativi per il raggiungimento di una miglior qualità di vita sul piano funzionale, sociale, ed emozionale;

- o) Saper modificare ed adattare l'intervento riabilitativo qualora si verificano cambiamenti sostanziali delle abilità-disabilità.

4. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO DIABETOLOGICO.

- a) Identificare i soggetti diabetici;
- b) Raccogliere dati:
 - Anamnesi;
 - esame clinico;
 - valutazione vascolare e neurologica;
- c) Identificare i pazienti diabetici a rischio di ulcerazione (classi di rischio);
- d) Realizzare con l'equipe diabetologica dei programmi educativi;
- e) Educazione comportamentale del paziente della famiglia e del personale sanitario:
 - Valutare l'intervento educativo;
 - Applicare adeguate strategie di prevenzione delle lesioni;
 - Curettage ungueale;
 - Rimozione di tessuto ipercheratosico;
 - Educazione alla prima medicazione;
 - Medicazione a piatto della lesione ulcerativa;
 - Gestione della lesione infetta;
 - Utilizzare sistemi di valutazione delle pressioni;
 - Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi plantari e digitali;
 - Indicazione, applicazione, istruzione all'uso e valutazione di calzature;
 - Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di apparecchi di scarico;
 - Riabilitazione articolare e muscolare.

5. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO GERIATRICO.

- a) Raccogliere dati:
 - anamnesi;
 - esame clinico.
- c) Educazione comportamentale: igiene, risparmio articolare, fattori di rischio;
- d) Prevenzione complicanze;
- e) Utilizzo di scale di valutazione delle abilità: ADL, IADL;
- f) Applicare adeguate strategie di prevenzione delle lesioni;
- g) Curettage ungueale;
- h) Rimozione di tessuto ipercheratosico;
- i) Applicare adeguate strategie di prevenzione delle lesioni(le voci in verde sono uguali);
- j) Gestione e medicazione della lesione ulcerativa;
- k) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi plantari e digitali;
- l) Indicazione, applicazione, istruzione all'uso e valutazione di calzature
- m) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di apparecchi di scarico;
- n) Riabilitazione articolare e muscolare;
- o) Promuovere trattamenti individuali e interventi riabilitativi per il raggiungimento di una miglior qualità di vita sul piano funzionale, sociale, ed emozionale;
- p) Valutare le risposte all'intervento riabilitativo del piede e della caviglia
- q) Pianificare interventi di prevenzione del danno secondario;
- r) Elaborare interventi per la prevenzione della progressione della disabilità;
- s) Compiere attività terapeutica per le disabilità in età geriatrica utilizzando tecniche specifiche per stadi di sviluppo della patologia;

6. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO PEDIATRICO.

- a) Valutazione biomeccanica del passo;

- b) Ideazione, costruzione, applicazione di ortesi plantari o digitali;
- c) Indicazione, applicazione, istruzione all'uso e valutazione di calzature;
- d) Riabilitazione muscolare e articolare di piede caviglia;
- e) Riabilitazione propriocettiva;
- f) Pianificare ed individuare strategie di prevenzione delle patologie del piede e della caviglia e/o ad origine dal piede e dalla caviglia in età evolutiva;
- g) Conoscenza di tecniche di trattamento specifiche per fascia di età e per singoli stadi di sviluppo;
- h) Conoscenza delle procedure di valutazione delle funzioni motorie e propriocettive;
- i) Valutare le risposte all'intervento riabilitativo;
- j) Educazione al bambino e alla famiglia sul programma riabilitativo.

7. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO REUMATOLOGICO.

- a) Identificare i soggetti;
- b) Raccogliere dati:
 - Anamnesi;
 - esame clinico;
 - valutazione muscolare e articolare.
- c) Raccolta e informatizzazione di dati a scopi statistici;
- d) valutazione della disabilità;
- e) Valutazione biomeccanica del passo;
- f) Utilizzare sistemi di valutazione delle pressioni;
- g) Prevenzione complicanze;
- h) Educazione comportamentale: igiene, risparmio articolare, auto-valutazione, auto-mobilizzazione;
- i) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi plantari e digitali;
- j) Indicazione, applicazione, istruzione all'uso e valutazione di calzature;

- k) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di apparecchi di scarico;
- l) Riabilitazione articolare e muscolare;
- m) Interventi educativi e riabilitativi per singoli stadi di sviluppo della patologia;
- n) Valutare le risposte all'intervento riabilitativo ed educativo;
- o) Promuovere interventi riabilitativi per il raggiungimento di una miglior qualità di vita sul piano funzionale, sociale, ed emozionale.

8. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO DERMATOLOGICO.

- a) Riconoscimento delle principali patologie dermatologiche;
- b) Normalizzazione meccanica delle distrofie ungueali;
- c) Normalizzazione discheratosi cutanee mediante courettage delle ipercheratosi e applicazione di idonei trattamenti cauterizzanti;
- d) Prevenzione discheratosi e onicodistrofie;
- e) Indicazione, applicazione, istruzione all'uso e valutazione di calzature
- f) Educazione comportamentale;
- g) Ideazione, costruzione, applicazione, istruzione all'uso di ortesi plantari e digitali;

9. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO CHIRURGICO.

- a) Preparazione di un campo sterile per piccoli interventi chirurgici;
- b) Utilizzo di guanti e strumentario sterili;
- c) Medicazioni semplici, complesse, fasciature e bendaggi
- d) Collaborazione negli interventi chirurgici a piede e caviglia;
- e) Trattamento podologico-chirurgico con tecniche non-incisionali;
- f) Tecniche di anestesia locale;

10. ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO DI MANOVRE DI PRONTO SOCCORSO.

- a) Conoscenza della strumentazione di base del soccorritore;
- b) Esperienza pratica nell'impiego e nella manutenzione di attrezzatura d'urgenza comunemente utilizzata dai soccorritori;
- c) Capacità di rilevamento dei polsi;
- d) Capacità di rilevamento dell'attività respiratoria;
- e) Capacità di rilevamento dello stato di coscienza;
- f) Capacità di fornire un aiuto psicologico rassicurando il paziente, i familiari o i presenti;
- g) Ventilazione artificiale con e senza presidi sanitari;
- h) Addestramento simulato del Protocollo Basic Life Support;
- i) Addestramento simulato della defibrillazione con defibrillatore semiautomatico;
- j) Conoscenza e utilizzo delle principali posizioni di sicurezza;
- k) Conoscenza delle misure per rendere il luogo d' intervento sicuro (sicurezza del personale e del paziente);
- l) Determinare, in base al livello di formazione, il problema del paziente e prestare le cure del caso;
- m) Capacità di riconoscere la necessità dell'intervento di personale specializzato e richiedere l'invio sul posto;
- n) Capacità di fornire informazioni utili al personale della struttura medica.

11.ABILITA' PODOLOGICHE IN AMBITO DELLE TECNICHE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI, DEGLI OPERATORI E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

- a) Conoscenza e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- b) Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti per la sterilizzazione;
- c) Conoscenza di adeguati protocolli per la disinfezione e sterilizzazione, nonché delle fasi che precedono e seguono tali procedure

- d) Conoscenza delle principali normative Europee in ambito di sterilizzazione e disinfezione
- e) Conoscenza dei metodi di conservazione dei dispositivi sterilizzati
- f) Disinfezione e sterilizzazione di presidi sanitari:
 - Decontaminazione ferri chirurgici e presidi;
 - Detersione:
 - Meccanica;
 - Manuale.
 - Sterilizzazione:
 - preparazione;
 - corretta composizione dei set;
 - controllo, manutenzione e selezione dei dispositivi da sterilizzare.
- g) Lavaggio delle mani:
 - Sociale ed antisettico;
 - Preoperatorio.
- h) Conoscenza dei metodi di prevenzione della trasmissione di agenti infettivi dal curante al paziente:
 - Conoscenza del proprio stato immunitario e dei collaboratori;
 - Conoscenza delle principali vaccinazioni indispensabili a tale scopo (HBV, varicella, rosolia, morbillo, etc.).
- i) Conoscenza dei metodi di prevenzione delle trasmissioni di agenti infettivi tra pazienti.

COMPETENZE CORE E COMPETENZE SPECIALISTICHE

Come già accennato in precedenza, la Legge 43/06 contempla, per la prima volta, la possibilità di specializzazione per i Podologi. La stratificazione del personale sanitario in base al titolo di studi posseduto, anche post-laurea, permette ai “professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche” attivato dalle Università, la specializzazione clinica. Questa nuova disposizione consente di individuare competenze podologiche “di base”, per chi sia in possesso della Laurea in Podologia o di titolo equipollente, e competenze podologiche “specialistiche”, per chi sia in possesso anche dei suddetti master di primo livello per le funzioni specialistiche.

Appare necessario, ai fini dell’evoluzione scientifica e culturale della professione, distinguere, in base ai problemi prioritari di salute, quali competenze siano necessarie nel primo livello e quali si possano considerare da secondo livello.

I Master post laurea per competenze specialistiche:

L’offerta formativa post-laurea per podologi si concretizza, attualmente, con Master clinici di specializzazione che si affiancano a master per il management sanitario e la Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione.

Le sedi in cui è attivo il corso di laurea magistrale nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione sono:

Catania, Ferrara, Firenze, Genova, L’Aquila, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Università politecnica delle Marche-Ancona, Roma La Sapienza, Viterbo, Roma Tor Vergata, Siena, Torino.

I Master clinici di specializzazione attivati dalle università italiane in questo anno accademico sono i seguenti:

- Master di primo livello in Biomeccanica applicata alla terapia ortesica podologica - Università di Firenze
- Perfezionamento in Podologia dello Sport – Università di Firenze
- Master di primo livello in Biomeccanica finalizzata all'ortopodologia – Università di Milano
- Master di primo livello in Posturologia Clinica - Università di Pisa e Università Federico II di Napoli
- Vari Master per le funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie; varie sedi come Roma, Messina, Bologna, Siena, L'Acquila, Verona

Tutti questi Master hanno la durata complessiva di 12 mesi e sono attribuiti 60 CFU al professionista sanitario.

A questi vanno poi aggiunti quelli presenti in altri paesi dell'Unione Europea; tra questi paesi merita una particolare citazione la Spagna dove, presso varie università, sono attivi da anni master di specializzazione tra i quali spicca sicuramente quello in Chirurgia Podologica (durata biennale, presso l'università di Barcellona).

E' importante sottolineare che su tutto il territorio nazionale a oggi non sono ancora attivi master di II livello per le professioni sanitarie della Riabilitazione, ad eccezione di master per il management sanitario.

5.IL CORE CURRICULUM DELLA DISCIPLINA PODOLOGICA

Il Core curriculum è l'insieme di conoscenze che il Corso di Laurea deve trasmettere allo studente al termine del suo percorso formativo; i contenuti appresi saranno il punto di partenza per lo svolgimento della professione e la base per la crescita culturale e professionale del Podologo. Pur nella necessaria caratterizzazione delle varie sedi formative universitarie, risulta senza dubbio necessario un minimo comune denominatore in modo da poter uniformare quei contenuti imprescindibili di base che debbono essere condivisi unanimemente. Ciascuna sede formativa specificherà e approfondirà poi, come meglio riterrà opportuno, argomenti e contenuti, in modo anche da poter esercitare quella sana competizione che favorisce la crescita culturale. Per questo il Core Curriculum della disciplina podologica si configura come strumento necessario per condividere terminologie, contenuti e obiettivi, per favorire la comunicazione tra docenti e l'auto-programmazione didattica degli studenti.

I principi di riferimento che hanno guidato l'elaborazione di questa Tesi di Laurea Magistrale sono quelli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in merito alla formazione del personale dell'area sanitaria:

- problemi prioritari di salute: essendo la formazione del personale sanitario parte fondamentale della realizzazione del programma politico del sistema sanitario, questa deve essere orientata verso la risoluzione dei problemi prioritari di salute. Solo così il sistema permette di avvicinare in maniera ottimale la realtà clinica alla formazione dell'operatore sanitario;
- problemi di qualità dei servizi: tiene conto del problema della qualità della pratica sanitaria, delle strategie operative e organizzative, della gestione delle risorse disponibili. Si mira, secondo questo principio, alla formazione del professionista mettendo in rilievo i problemi di qualità dei servizi e trasformandoli in occasioni di apprendimento;

- la formazione centrata sull'apprendimento: a differenza della formazione centrata sull'insegnamento, il principio che riconosce l'apprendimento come principale attore della formazione mette in rilievo lo studente, lo rende gestore autonomo e guidato della propria formazione.
- la formazione centrata sulle competenze professionali: l'obiettivo educativo della formazione dello studente è la competenza professionale; si deve fare in modo che il percorso formativo metta in condizione lo studente di saper esercitare funzioni, attività e compiti propri del profilo professionale di cui fa parte.

La definizione dei contenuti della disciplina podologica è, infine, il primo passo verso una migliore comprensione dei contenuti delle scienze di base. Queste debbono essere declinate tendo conto di quali argomenti risultino necessari per preparare gli studenti all'apprendimento della scienza professionalizzante cioè tenendo conto degli obiettivi formativi del Corso di Laurea, le Competenze Professionali (Core Competence) del Podologo neo-Laureato.

Il Core Curriculum della disciplina podologica (l'insegnamento professionalizzante MED/50 – Podologia)

ambito	tema generale	unità didattica elementare (ude)
podologia	normativa professionale	il podologo: figura professionale
podologia	normativa professionale	il podologo: profilo professionale e leggi correlate
podologia	normativa professionale	il podologo: storia ed evoluzione normativa
podologia	normativa professionale	il podologo: core competence ed abilità
podologia	normativa professionale	il podologo: le possibilità formative post-laurea
podologia	normativa professionale	il podologo: la situazione in Italia, in Europa e nel mondo
podologia	metod. ricerca in podologia	la ricerca: generalità biblioteca e web. struttura e metodo di consultazione
podologia	metod. ricerca in podologia	struttura di un articolo scientifico. abstract, introduzione e scopo, materiale e metodo, risultati, conclusioni

podologia	metod. ricerca in podologia	struttura di un protocollo sperimentale. definizioni di: emendamento, evento avverso, opinione, protocollo, parere, raccomandazioni, requisiti, richiedente, sperimentatore, sponsor, soggetto, trial clinico
podologia	metod. ricerca in podologia	comitato nazionale di bioetica e formazione del sistema sanitario - comitato etico indipendente: composizione e operatività, procedure, sperimentatore, informazione e consenso informato, documentazione e rapporti, rapporti sulla sicurezza
podologia	metod. ricerca in podologia	dichiarazione di helsinki - linee guida ue di gcp
podologia	metod. ricerca in podologia	La podologia basata sulle evidenze (EBM applicata alla podologia)
podologia	podologia	l'iter diagnostico; le competenze diagnostiche autonome del podologo (valutazione funzionale)
podologia	podologia	l'iter diagnostico: anamnesi
podologia	podologia	l'iter diagnostico: esame obiettivo
podologia	podologia	l'iter diagnostico: la diagnosi di funzione
podologia	podologia	l'iter diagnostico: esame biomeccanico (cenni)
podologia	podologia	l'iter diagnostico: tecniche di diagnostica per immagini podologica non invasiva (cenni)
podologia	podologia	la cartella podologica
podologia	biomeccanica	biomeccanica podologica: introduzione e cenni storici
podologia	biomeccanica	piani cardinali del corpo umano. piani cardinali del piede
podologia	biomeccanica	i movimenti delle articolazioni del piede
podologia	biomeccanica	i movimenti e le posizioni del piede
podologia	biomeccanica	deformità del piede su di un piano
podologia	biomeccanica	criteri biofisici di normalità
podologia	biomeccanica	articolazione sottoastragalica: movimento in statica e in dinamica
podologia	biomeccanica	articolazione sottoastragalica: l'esame dell'escursione; la posizione neutra
podologia	biomeccanica	articolazione mediotarsica: movimento; l'esame dell'escursione; la posizione neutra
podologia	biomeccanica	articolazione tibiotarsica: movimento; l'esame dell'escursione; la flessione dorsale
podologia	biomeccanica	il I raggio: movimento; esame dell'escursione; la posizione neutra
podologia	biomeccanica	la torsione malleolare: posizione e misurazione
podologia	biomeccanica	anca: movimento, esame misurazione; la posizione neutra
podologia	biomeccanica	appoggio calcaneare rilassato e in neutra
podologia	biomeccanica	posizione della tibia rilassata e in neutra
podologia	biomeccanica	tavola dei valori normali
podologia	biomeccanica	Capacità di compenso del piede: compenso fisiologico e compenso patologico
podologia	biomeccanica	ciclo completo del cammino; definizione del ciclo del cammino; funzioni del piede durante il cammino.
podologia	biomeccanica	ciclo completo del cammino; fase d'appoggio (stance phase); heel strike (hs), forefoot loading (ffl), mistance, heel lift (hl) e toe off (to); fase d'oscillazione (swing phase); tempi della fase d'appoggio.
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: il progetto podologico-riabilitativo

podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: il setting podologico-riabilitativo
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: le scale di valutazione fondamentali in podologia riabilitativa (ffi; ffi-5pt, scale di lowett, misurazioni goniometriche, f.p.i., ecc.)
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: i quadri patologici più frequenti (traumatici e non)
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: le massoterapia in podologia
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: le tecniche di mobilizzazione (fkt passiva ed attiva)
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: la terapia fisica con elettromedicali in podologia
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: la terapia manuale in podologia
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: l'ortesiologia in podologia riabilitativa (cenni)
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: bendaggi preventivi, terapeutici, funzionali in podologia riabilitativa
podologia	podologia riabilitativa	la podologia riabilitativa: l'età evolutiva, adulta, geriatrica; peculiarità
podologia	tecn. Podol. riabilitative	rieducazione post-chirurgica alluce valgo e dell'alluce rigido
podologia	tecn. Podol. riabilitative	rieducazione post-chirurgica piede piatto
podologia	tecn. Podol. riabilitative	rieducazione post-chirurgica piede cavo
podologia	tecn. Podol. riabilitative	rieducazione post-chirurgica piede torto congenito
podologia	tecn. Podol. riabilitative	rieducazione post-chirurgica dita minori
podologia	tecnic. Podol. riabilitative	riabilitazione post-traumatica e post-chirurgica piede
podologia	tecnic. Podol. riabilitative	rigidità di caviglia
podologia	tecnic. Podol. riabilitative	patologia degenerativa post-traumatica sotto-astragalea
podologia	tecnic. Podol. riabilitative	la fisioterapia, l'idroterapia, la massoterapia post-chirurgiche
podologia	Podologia dermatologica	la cute e gli annessi nell'intervento podologico
podologia	Podologia dermatologica	complesso ungueale: fisiologia e patologia
podologia	Podologia dermatologica	patologia ungueale distrofica
podologia	Podologia dermatologica	patologia ungueale infettiva
podologia	Podologia dermatologica	unghia incarnita: trattamento conservativo
podologia	Podologia dermatologica	unghia incarnita: trattamento podologico non incisoriale
podologia	Podologia dermatologica	tecniche podologiche di trattamento delle patologie ungueali
podologia	Podologia dermatologica	Discheratosi
podologia	Podologia dermatologica	tecniche podologiche di trattamento delle discheratosi

podologia	Podologia dermatologica	Ulcerazioni
podologia	Podologia dermatologica	tecniche podologiche di prevenzione e trattamento delle ulcerazioni
podologia	podol. dello sport	incidenza delle patologie del piede nello sportivo
podologia	podol. dello sport	terreni di gioco e tipi di calzature
podologia	podol. dello sport	contrazione muscolare e consumo energetico
podologia	podol. dello sport	adattamento del piede alle sollecitazioni massive
podologia	podol. dello sport	Il piede nel: calcio, basket, volley, ciclismo, corsa lenta-corsa veloce, etc
podologia	podol. Applica alla poaturologia	nozioni fondamentali di posturologia
podologia	podol. Applica alla poaturologia	I principi neuro-fisiologici alla base del controllo posturale
podologia	podol. Applica alla poaturologia	Le catene cinetiche
podologia	podol. Applica alla poaturologia	Il ruolo del Piede nella determinazione della postura
podologia	podol. Applica alla poaturologia	Il rapporto tra il piede e gli altri accessi posturali
podologia	podol. Applica alla poaturologia	La principali alterazioni posturali e il ruolo del recettore podalico
podologia	podol. Applica alla poaturologia	La principali alterazioni posturali ascendenti e discendenti
podologia	podol. Applica alla poaturologia	La valutazione funzionale podologica delle alterazioni posturo-podaliche
podologia	podol. Applica alla poaturologia	Gli strumenti di valutazione delle alterazioni posturali
podologia	podol. Applica alla poaturologia	I trattamenti posturo-podalicii
podologia	ortesiologia	introduzione e cenni storici
podologia	ortesiologia	materiali biocompatibili; definizione e applicazione.
podologia	ortesiologia	materiali biocompatibili; compatibilità/affidabilità. reazione dell'organismo.
podologia	ortesiologia	materiali biocompatibili; proprietà dei materiali - termiche e meccaniche
podologia	ortesiologia	materiali biocompatibili: i polimeri e i metalli
podologia	ortesiologia	ideazione e progettazione: ortesi digitali, ungueali, plantari e tutori
podologia	ortesiologia	realizzazione di ortesi digitali: accomodative e di correzione
podologia	ortesiologia	caratteristiche dei materiali impiegati nell'ambito dell'ortesiologia digitale
podologia	ortesiologia	tecniche di costruzione e modellazione delle ortesi digitali
podologia	ortesiologia	indicazioni e controindicazioni delle ortesi digitali
podologia	ortesiologia	realizzazione di ortesi ungueali; polimeriche e metalliche
podologia	ortesiologia	realizzazione di ortesi ungueali; tecniche di ricostruzione ungueale
podologia	ortesiologia	ortesi plantari; ideazione (dalla valutazione funzionale alla definizione della terapia ortesica plantare)
podologia	ortesiologia	realizzazione di ortesi plantari; Tipologie (accomodative, di correzione; lelievre; biomeccaniche funzionali; di riprogrammazione posturale)
podologia	ortesiologia	realizzazione di ortesi plantari; realizzazione (presa d'impronta – podografia, tecniche di calco in scarico, in carico parziale, in carico

		completo; la realizzazione del negativo e la valutazione della sua correttezza; la realizzazione del positivo; la stilizzazione del positivo; le correzioni; la scelta dei materiali; la documentazione tecnica)
podologia	ortesiologia	realizzazione di tutori
podologia	ortesiologia	la calzatura
podologia	ortesiologia	la calzatura terapeutica
podologia	Patologia podalica	Le sindromi pronatorie e le patologie secondarie alle sindromi pronatorie
podologia	Patologia podalica	Ipermobilità del I raggio
podologia	Patologia podalica	la patologia delle dita minori
podologia	Patologia podalica	le patologie della I MF: alluce valgo, alluce rigido, sesamoiditi
podologia	Patologia podalica	metatarsalgie: da sovraccarico selettivo, da patologia degenerativa e flogistica
podologia	Patologia podalica	talalgie: in età d'accrescimento, in età adulta, geriatrica
podologia	Patologia podalica	il piede cavo
podologia	Patologia podalica	il piede piatto
podologia	Patologia podalica	Protocolli terapeutici podologici nel piede doloroso
podologia	piede diabetico	il piede diabetico
podologia	piede diabetico	eziopatogenesi del piede diabetico
podologia	piede diabetico	il piede neuropatico
podologia	piede diabetico	il piede neuropatico: strumentazione per la diagnosi e suo utilizzo
podologia	piede diabetico	il piede vascolare
podologia	piede diabetico	il piede vascolare: strumentazione per la diagnosi e suo utilizzo
podologia	piede diabetico	il piede infetto
podologia	piede diabetico	il piede infetto: l'antibiogramma, i patogeni più comuni, la terapia antibiotica (cenni)
podologia	piede diabetico	i quadri misti
podologia	piede diabetico	le lesioni del piede diabetico
podologia	piede diabetico	l'inquadramento delle lesioni del piede diabetico: le classificazioni più utilizzate
podologia	piede diabetico	meccanismi di lesione tissutale (lesioni acute, croniche, complicate)
podologia	piede diabetico	la riparazione tissutale fisiologica
podologia	piede diabetico	aspetti sistemici della riparazione tissutale
podologia	piede diabetico	aspetti locali della riparazione tissutale
podologia	piede diabetico	la riparazione tissutale nel piede diabetico
podologia	piede diabetico	le medicazioni occlusive
podologia	piede diabetico	le medicazioni occlusive: materiali
podologia	piede diabetico	le medicazioni occlusive: tecniche di utilizzo
podologia	piede diabetico	la detersione - tecniche e materiali
podologia	piede diabetico	la medicazione - tecniche e materiali
podologia	piede diabetico	la riepitelizzazione - tecniche e materiali
podologia	piede diabetico	le complicanze infettive
podologia	piede diabetico	il follow up

podologia	piede diabetico	i sistemi di scarico delle lesioni: apparecchi di scarico, calzature da lesione, ecc.
podologia	piede diabetico	l'ortesiologia del piede diabetico
podologia	piede diabetico	la calzatura del piede diabetico
podologia	piede diabetico	la prevenzione: lo screening
podologia	piede diabetico	la prevenzione: le classi di rischio ulcerativo
podologia	piede diabetico	la prevenzione: l'educazione terapeutica
podologia	diag.str.non invas	la podoscopia
podologia	diag.str.non invas	il podogramma
podologia	diag.str.non invas	i sistemi computerizzati per la rilevazione delle pressioni plantari in statica e dinamica (pedane, solette, scanner, ecc.)
podologia	diag.str.non invas	baropodometrica statica e dinamica
podologia	diag.str.non invas	l'interpretazione dell'analisi baropodometrica
podologia	diag.str.non invas	l'analisi del passo
podologia	diag.str.non invas	la stabilimetria posturale
podologia	diag.str.non invas	valutazione articolare
podologia	diag.str.non invas	la refertazione
podologia	biomeccanica avanzata	biomeccanica podologica – retraining: la definizione di catena aperta e chiusa
podologia	biomeccanica avanzata	Retraining – Capacità di compenso del piede fisiologica e patologica; ciclo completo del cammino
podologia	biomeccanica avanzata	la funzione dell'articolazione sottoastragalea nella catena cinetica chiusa; movimenti complessivi dell'articolazione sa; rotazioni tibiale corrispondente ai movimenti dell'articolazione sa
podologia	biomeccanica avanzata	la funzione dell'articolazione sottoastragalea nella catena cinetica chiusa; movimenti dell'artic. sa durante la fase di appoggio; movimenti dell'articolazione sa durante la fase di oscillazione; la relazione tra la rotazione di tibia e movimenti dell'articolazione sa
podologia	biomeccanica avanzata	la funzione normale dell'art sottoastragalea durante il ciclo del cammino; la posizione neutra dell'art sa nel ciclo del cammino; la posizione, movimento e funzione dell'artic. sa durante la fase di contatto; la posizione, movimento e funzione dell'articolazione sa durante la fase di midstance; la posizione, movimento e funzione dell'articolazione sa durante la fase di propulsione
podologia	biomeccanica avanzata	la funzione normale dell'artic. Sottoastragalea durante il ciclo del cammino; la posizione neutra dell'art sa nel ciclo del cammino; la posizione, movimento e funzione dell'artic. sa durante l'oscillazione dell'arto
podologia	biomeccanica avanzata	fattori che influiscono sulla posizione del retro piede: la relazione tra l'asse dell'artic. sa e la muscolatura adiacente; pronatori e supinatori dell'articolazione sa; gli effetti di disfunzione muscolare sulla posizione del retro piede
podologia	biomeccanica avanzata	fattori che influiscono sulla posizione del retro piede:; piede piatto spastico peroneale; varo e valgo sottoastragalea; retro piede varo e valgo; tibia vara e valga; coalescenza tarsale
podologia	biomeccanica	retro piede ed artic. sa – misurazione e valutazione della catena

	avanzata	cinetica chiusa: angolo e base del cammino;
podologia	biomeccanica avanzata	retropiede ed artic. sa – la posizione neutra calcaneare (neutral calcaneal stance position) – misurazione ed interpretazione; la posizione neutra calcaneare a riposo (relaxed calcaneal stance position) – misurazione ed interpretazione
podologia	biomeccanica avanzata	retropiede ed artic. sa – retropiede varo e meccanismo di compenso; retropiede valgo e meccanismo di compenso; gli effetti di tibia varo sul retropiede
podologia	biomeccanica avanzata	funzione normale e misurazioni dell'articolazione mediotarsica (mt): l'effetto della posizione dell'artic. sa sul range di movimento dell'articolazione mt; indice clinico dell'articolazione mt - definizione e misurazione; movimento anomalo dell'articolazione mt e gli effetti sul ciclo del cammino
podologia	biomeccanica avanzata	funzione normale dell'articolazione mediotarsica durante il ciclo del cammino: retraining - gli effetti dell'artic. sa sulla funzione dell'articolazione mt; gli effetti delle forze del terreno d'appoggio sull'articolazione mt; gli effetti dell'attività muscolare sull'articolazione mt; la funzione dell'artic. mt durante il ciclo del cammino
podologia	biomeccanica avanzata	anomalie dell'artic. mediotarsica ed effetti sul ciclo del cammino; avampiede varo – definizione ed eziologia; avampiede valgo - definizione ed eziologia
podologia	biomeccanica avanzata	anomalie dell'artic. mediotarsica ed effetti sul ciclo del cammino; riconoscimento di avampiede varo e supinato; compensazione e sintomi dell'avampiede varo; avampiede supinato secondario ed un avampiede varo; diagnostica di avampiede valgo e flessione plantare del 1° raggio; compensazione e sintomi dell'avampiede valgo
podologia	biomeccanica avanzata	le funzioni del 1° e 5° raggio ed delle articolazioni metatarsofalangee: la relazione tra posizione dell'artic. sa e movimento del 1° raggio; pronazione anomala dell'articolazione sa ed ipermobilità del 1° raggio; ipermobilità del 1° raggio come eziologia di alluce valgo ed alluce rigido/limitato; movimento del 1° raggio e posizione durante il ciclo del cammino; funzione delle dita durante la deambulazione
podologia	biomeccanica avanzata	patologie del 1° raggio ed effetto sul ciclo del cammino: 1° raggio plantaflesso – definizione e riconoscimento clinico; differenziazione tra un 1° raggio plantaflesso ed avampiede valgo; gli effetti di un 1° raggio plantaflesso sulle articolazioni del piede; gli effetti di un 1° raggio plantaflesso sul ciclo del cammino; come compensa un piede con un 1° raggio plantaflesso; 1° metatarso elevato – definizione ed riconoscimento clinico; gli effetti di un 1° metatarso elevato sulle articolazioni del piede; gli effetti di un 1° metatarso elevato sul ciclo del cammino; gli effetti delle patologie del 1° raggio sulla muscolatura dell'arto inferiore
podologia	biomeccanica avanzata	esame biomeccanico - retraining: valutazione in scarico: la dorsiflessione normale dell'articolazione tibiotarsica (tt) e la sua misurazione; definizione e riconoscimento di equinismo dell'artic. tt; definizione e riconoscimento del equinismo del soleo; definizione e riconoscimento del equinismo del gastrocnemio; misurazioni dell'articolazione sa e calcolo della posizione neutra; misurazioni dell'articolazione mt; misurazioni del 1° raggio; torsione malleolare
podologia	biomeccanica avanzata	esame biomeccanico: valutazione sotto carico: angolo e base del ciclo del cammino – definizione e riconoscimento; posizione d'appoggio calcaneare neutra – definizione e misurazione; posizione d'appoggio calcaneare a riposo - definizione e misurazione; tibia vara - definizione e misurazione; analisi del passo; identificazione del cammino apropulsivo
podologia	biomeccanica	patomeccanica del piede: quadri fondamentali

	avanzata	
podologia	biomeccanica avanzata	patomeccanica del piede. prevenzione, cura e riabilitazione: l'intervento podologico
podologia	biomeccanica avanzata	patomeccanica del piede: l'ortesiologia plantare – retraining – l'ortesi biomeccanica funzionale
podologia	biomeccanica avanzata	sintomi associati alla patomeccanica del piede. lesioni ipercheratotiche nel riconoscimento della compensazione di patologia specifica
podologia	biomeccanica avanzata	criteri di normalità nell'arto inferiore
podologia	biomeccanica avanzata	gli effetti nel piede secondari ad una propulsione pronatoria anomala dell'artic. sa
podologia	Podol interventistica: generalità	concetti di sterilità
podologia	Podol interventistica: generalità	disinfezione e sterilità in in Podol interventistica
podologia	Podol interventistica: generalità	strumentario poli-uso, mono-uso in Podol interventistica
podologia	Podol interventistica: generalità	tecniche di incisione in Podol interventistica
podologia	Podol interventistica: generalità	l'emostasi
podologia	Podol interventistica: generalità	tecnica di chirurgia a cielo aperto e mini-invasiva in Podol interventistica
podologia	Podol interventistica: generalità	i meccanismi di cicatrizzazione
podologia	Podol interventistica: generalità	il decorso post-operatorio in Podol interventistica
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	tecniche chirurgiche dell'alluce valgo
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	tecniche chirurgiche dell'alluce rigido
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	chirurgia delle deformità delle dita
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	il riequilibrio delle dita minori nella griffe
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	le fratture dei metatarsi
podologia	Podol interventistica: tecn. Chirurgiche	le fratture delle dita
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	le fratture da durata

podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	le lesioni tendinee avampodaliche
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	lesioni traumatiche avampodaliche
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	le tendinopatie
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	tecnica di riduzione delle fratture
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	tecniche di osteosintesi avampodaliche
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	Trattamento chirurgico delle ulcerazioni
podologia	Podol interventistica: tecn. chirurgiche	tecniche di immobilizzazione
podologia	Podol interventistica dermatologica	le tecniche di ricostruz. Cutanea
podologia	Podol interventistica dermatologica	exeresi di verruche e tiloma
podologia	Podol interventistica dermatologica	chirurgia ungueale
podologia	deontologia	etica e deontologia professionale podologica: codice deontologico podologico
podologia	deontologia	principi di bioetica
podologia	deontologia	potestà di curare e consenso informato
podologia	deontologia	dovere di prestare assistenza
podologia	deontologia	segreto professionale e segreto di ufficio
podologia	deontologia	la normativa sulla privacy
podologia	deontologia	referto Podol. e denunce obbligatorie
podologia	deontologia	l'esercizio professionale
podologia	deontologia	il rapporto con lo specialista medico
podologia	deontologia	i rapporti con i laureati dell'area sanitaria
podologia	deontologia	i trattamenti podologici autonomi
podologia	deontologia	i trattamenti podologici in collaborazione medica
podologia	resp. prof	principi generali
podologia	resp. prof	la responsabilità in materia civile e in materia penale
podologia	resp. prof	la responsabilità professionale del podologo
podologia	resp. prof	l'esercizio abusivo della professione
podologia	Piede pediatrico	La struttura podalica: embriologia
podologia	Piede pediatrico	Fisiologia dello sviluppo podalico
podologia	Piede pediatrico	Fisiologia della deambulazione in età pediatrica
podologia	Piede pediatrico	La patologia podalica congenita
podologia	Piede pediatrico	La patologia podaliche in età evolutiva

podologia	Piede pediatrico	La valutazione funzionale podologica clinica e strumentale in età evolutiva
podologia	Piede pediatrico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie podaliche in età evolutiva
podologia	Piede reumatico	L'interessamento podalico in corso di patologie reumatiche: artrite reumatoide, artrite psoriasica, sclerodermia, etc
podologia	Piede reumatico	Principali quadri clinici podalici nelle malattie reumatiche: peculiarità
podologia	Piede reumatico	Le principali scale di valutazione nelle malattie reumatiche di interesse podologico
podologia	Piede reumatico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie reumatiche: educazione terapeutica
podologia	Piede reumatico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie reumatiche: podologia riabilitativa
podologia	Piede reumatico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie reumatiche: ortesiologia e calzatura
podologia	Piede reumatico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie reumatiche: trattamento della manifestazioni cutanee
podologia	Piede reumatico	I protocolli terapeutici podologici nelle patologie reumatiche: economia articolare
podologia	Piede geriatrico	Geriatría e gerontologia in podologia
podologia	Piede geriatrico	Il ruolo del piede nella qualità della vita del soggetto geriatrico
podologia	Piede geriatrico	Il processo di senescenza fisiologico del piede
podologia	Piede geriatrico	Le scale di valutazione in geriatría
podologia	Piede geriatrico	La deambulazione nel paziente geriatrico: aspetti fisiologici e aspetti patologici
podologia	Piede geriatrico	I principali quadri patologici nel paziente geriatrico
podologia	Piede geriatrico	I protocolli terapeutici podologici nel paziente geriatrico

6.NUOVO CORE CURRICULUM DELLA DISCIPLINA PODOLOGICA

Si rende necessario, quindi, ampliare il core curriculum del podologo, in base all'evoluzione professionale della figura, e alle nuove realtà e offerte formative universitarie.

Qui di seguito è proposto uno schema che esplica nel dettaglio un modello base di core curriculum podologico rivisto, con nuove voci da aggiungere al precedente modello adottato dagli atenei fino al 2013.

ambito	tema generale	unità didattica elementare (ude)
podologia	Biomeccanica avanzata	Pattern di cammino fisiologico
podologia	Biomeccanica avanzata	Pattern di cammino patologico
podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di Root
podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello neuro-fisiologico propriocettivo
podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di facilitazione sul piano Sagittale (H. Dananberg)
podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di Kirby
podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di Fuller
Podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello dello stress tissutale (Mc Poil e Hunt).
Podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di Demp
Podologia	Biomeccanica avanzata	Modelli biomeccanici esistenti ed emergenti: modello di Nigg
Podologia	Patologia podalica	Patologie secondarie a sindromi supinatorie
Podologia	Patologia podalica	Patologie secondarie a ipotono muscoli arto inferiore
Podologia	Patologia podalica	Patologie secondarie a ipertono muscoli arto inferiore
Podologia	Patologia podalica	Patologie a carico della fascia plantare
Podologia	Patologia podalica	Patologie a carico del quinto raggio

Podologia	Podologia riabilitativa	Kinesiotaping
Podologia	Piede diabetico	Strategie di Wound-Care
Podologia	Normativa professionale	Libera circolazione nell'UE
Podologia	Normativa professionale	Istituti di Istruzione Superiore (Higher Education Institutions, HEIs), Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (European Higher Education Area, EHEA).
Podologia	Normativa professionale	Sviluppo dell'attività professionale: organizzazione di un ambulatorio di podologia riabilitativa
Podologia	Normativa professionale	Sviluppo dell'attività professionale: organizzazione di un ambulatorio di piede diabetico
Podologia	Deontologia professionale	Trattamento dei dati sensibili
Podologia	Ortesiologia	Terapia ortesica transitoria (Feltraggi di scarico)
Podologia	Farmacologia podologica	Approfondimento di farmacologia
Podologia	Farmacologia podologica	Antibiotici locali, sensibilizzazione e sviluppo di farmaco-resistenza
Podologia	Farmacologia podologica	Anestetici locali
Podologia	Farmacologia podologica	Analgesici, antinfiammatori (FANS)
Podologia	Farmacologia podologica	Interazione tra farmaci
Podologia	Farmacologia podologica	Insulina
Podologia	Farmacologia podologica	Ipoglicemizzanti orali
Podologia	Farmacologia podologica	Antipsoriatichi sistemici
Podologia	Farmacologia podologica	Antipsoriatichi locali
Podologia	Farmacologia podologica	Preparati galenici
Podologia	Farmacologia podologica	Antimicotici sistemici- cenni
Podologia	Farmacologia podologica	Antimicotici locali
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Muscolo estensore comune dita
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Muscolo flessore lungo alluce

Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Mucolo peroneo lungo
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Muscolo tibiale posteriore
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Muscolo tibiale anteriore
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Fascia plantare: anatomia
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Fascia plantare : Windlass mechanism
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Ligamenti del piede e della caviglia
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Membrana interossea
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Ginocchio: menischi, asse di carico, ligamenti
Podologia	Anatomia e anatomia funzionale in podologia	Bacino: muscoli e articolazioni
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Normativa in ambito di medicina del lavoro
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: rischio chimico in ambulatorio di podologia
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: rischio chimico in laboratorio ortesiologico
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: rischio fisico
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: rischio biologico in ambulatorio di podologia
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: movimentazione manuale dei carichi/pazienti
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: ergonomia in ambulatorio di podologia
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: ergonomia in laboratorio ortesiologico

Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: DPI in ambulatorio podologico
Podologia	Medicina del lavoro in podologia	Sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: DPI in laboratorio ortesiologico
Podologia	Calceologia	Parti che compongono la calzatura
Podologia	Calceologia	Calzatura sportiva: tipologie
Podologia	Calceologia	Educazione alla scelta della calzatura sportiva
Podologia	Calceologia	Patologie correlate alla calzatura maschile
Podologia	Calceologia	Patologie correlate alla calzatura femminile
Podologia	Calceologia	Educazione alla scelta della calzatura in base alla patologia podalica in atto
Podologia	Calceologia	Educazione all'utilizzo di calzature predisposte
Podologia	Calceologia	Educazione alla scelta della calzatura in età pediatrica
Podologia	Calceologia	Educazione all'utilizzo delle ortesi plantari all'interno della calzatura.
Podologia	Osteopatia in podologia	Storia e evoluzione – cenni
Podologia	Osteopatia in podologia	Anatomia palpatoria: il piede
Podologia	Osteopatia in podologia	Anatomia palpatoria: la gamba
Podologia	Osteopatia in podologia	Anatomia palpatoria: la coscia
Podologia	Osteopatia in podologia	Anatomia palpatoria: bacino
Podologia	Osteopatia in podologia	Osteopatia muscolo scheletrica: bacino, coscia, gamba, piede – cenni
Podologia	Diagnostica strumentale non invasiva	Interpretazione di una radiografia
Podologia	Diagnostica strumentale non invasiva	Interpretazione di un'ecografia
Podologia	Diagnostica strumentale non invasiva	Interpretazione di una risonanza magnetica
Podologia	Diagnostica strumentale non invasiva	Interpretazione di una TAC, PEG

7. CONCLUSIONI

La realtà italiana dell'insegnamento della *Disciplina Podologia* è molto varia. La situazione a livello nazionale è quanto mai eterogenea: si va da CC. di L. più "virtuosi" dove i cfu dedicati all'insegnamento frontale di MED/50 – Podologia sono da ritenere appropriati, per esempio Pisa, Milano o Roma La Sapienza, a C. di L. dove non sono presenti, nell'Ordinamento Didattico, cfu di lezione frontale professionalizzante, cioè dove *non esistono* Podologi nel Corpo Docenti.

La selezione del personale docente professionalizzante è del tutto arbitraria non esistendo, di fatto, criteri di merito, requisiti professionali specifici o procedure concorsuali a questo finalizzate.

La riforma universitaria imposta dal DM 270/04 prevede, per il ruolo di Coordinatore del tirocinio, il possesso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione. Inoltre, tra gli obiettivi formativi della stessa Laurea magistrale, è presente quello delle formazione alla docenza. È auspicabile, quindi, che in futuro i docenti professionalizzanti siano in possesso di Laurea Magistrale per poter avere così una formazione specifica all'insegnamento.

L'inquadramento dei docenti professionalizzanti è praticamente ovunque quello del Professore a contratto e cioè di fatto un "esterno" all'università che svolge, oltre alla professione, l'attività spesso residuale di docente.

Nuove prospettive, tuttavia, sembrano poter arrivare dalla riforma universitaria che prevede, per i titolari di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (cioè del II livello universitario), la possibilità di accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca, primo passaggio obbligato per intraprendere la carriera universitaria di insegnamento e ricerca.

Altra criticità è l'attribuzione degli insegnamenti di MED/50 – Podologia, essendo spesso la titolarità non di Podologi ma da altri professionisti, per lo più medici. Questo è reso possibile dall'aberrante possibilità concessa dall'affinità di settore scientifico disciplinare (di seguito SSD). Il nostro SSD, il MED/50, è già di per sé il

più affollato prevedendo ben tredici professioni che ne permettono l'accesso alle quali vanno aggiunte ben 11 SSD affini.

In conclusione, il cammino da compiere per arrivare ad un insegnamento della Podologia coerente e condiviso è ancora lungo. Una componente di responsabilità va sicuramente imputata al sistema formativo universitario, spesso refrattario alle novità quale può rappresentare una disciplina nuova per il nostro paese come la Podologia. Altrettante responsabilità, forse le maggiori, vanno ricercate in seno alla Podologia italiana stessa, che al momento pare ancora alla ricerca di una propria dignità di scienza, troppo spesso dedita ad emulare altre realtà piuttosto che a selezionare e sostenere i suoi migliori giovani. L'auspicio è che questa Tesi possa, in qualche modo, contribuire ad una uniformità nell'insegnamento della Disciplina Podologica.

8.BIBLIOGRAFIA

- White R., Ewan C., Il tirocinio. L'insegnamento clinico del nursing; Milano, Sorbona 1993
- Binetti P., Valente D., Tradizione e innovazione nella formazione universitaria delle professioni sanitarie: il core curriculum, dal core contents al core competence; Società editrice universo – Roma, 2003
- Palla D., Oliveri E., Consoli V., Corso di laurea in podologia; in: Binetti P., Valente D., Tradizione e innovazione nella formazione universitaria delle professioni sanitarie: il core curriculum, dal core contents al core competence; Società editrice universo – Roma, 2003
- D.Palla, E. Oliveri - La formazione in Podologia: dal percorso universitario all'aggiornamento professionale” - Core Curriculum Core Competence - Timeo Editore – Bologna
- L. Saiani, D. Palla, L. Cunico - “Il Tirocinio nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie” - Med. Chir. 27. 1035-1041, 2005
- Di Giulio P., e col., Modelli e strategie per la formazione alla ricerca nei corsi di laurea delle professioni sanitarie; Med. Chir. 21. 823-826, 2003
- Mc Kibbon et al, Guida alla evidence based medicine, Il pensiero scientifico, Roma, 2000
- Lo Biondo, Metodologia della ricerca; Mc Graw Hill, Milano, 1997
- Castellucci, L. Saiani, G. Sarchielli, L. Marletta, Viaggi guidati. Il tirocinio e il processo tutoriale nelle professioni sociali e sanitarie, Franco Angeli editore, Milano, 1997
- Graham, Conceptual learning process in physical theraphys students, Phys ther 81 (3); 896-902, 2001
- Strohschein J. et al, Assessing the need for change in clinical education practice.; Phys ther 82 (8); 160-172, 2002